

Addi, 20 febbraio 2012

tra

SEVEL s.p.a.

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM-CISL e UILM-UIL

si conviene quanto segue.

Il monte ore per permessi sindacali retribuiti definito nella presente intesa, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, Titolo Primo, del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, costituisce condizione di miglior favore rispetto alle norme di legge anche agli effetti di cui all'art. 12, Titolo Primo, del CCSL e viene attribuito per l'anno 2012 ad ogni singola Organizzazione Sindacale firmataria del suddetto Contratto Collettivo, che nella Società SEVEL s.p.a. risulti avere, in base alle trattenute dei contributi sindacali effettuate, una percentuale di iscritti non inferiore al 5% dell'organico complessivo della stessa e che sia firmataria del presente accordo.

- Tale monte ore è da utilizzarsi in aggiunta alle spettanze di legge per tutte le attività sindacali secondo le modalità di seguito previste.
- Per la spettanza legale dei permessi retribuiti per attività sindacale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, vale quanto stabilito nell'articolo 23, penultimo comma, della Legge 300/1970.

Con il presente accordo le Parti intendono assorbiti i trattamenti previsti dalla legge in materia di permessi sindacali retribuiti.

Roberto D'Alto


Roberto D'Alto

DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il monte ore complessivo a disposizione dell'Organizzazione Sindacale per l'anno 2012 è pari a 11.500 ore.

Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato a copertura di:

- 1 - tutte le ore di permesso sindacale retribuito per i dirigenti delle RSA che eccedono le 8 ore mensili ex art. 23 legge 300/1970;
- 2 - tutte le ore di permesso per i componenti di organismi/incaricati per le operazioni connesse alla consultazione elettorale per la nomina/designazione di RSA/RLS;
- 3 - tutte le ore di permesso per i dipendenti della Società che ricoprono cariche nelle strutture dell'Organizzazione Sindacale e che richiedano assenze continuative dal posto di lavoro, previa comunicazione scritta da parte della competente Segreteria Nazionale indicante la persona interessata e il periodo di fruizione;
- 4 - tutte le ore di permesso per i componenti degli organi direttivi di cui all'art. 30 legge 300/1970 e di cui all'art. 2, Titolo Primo, del CCSL; al fine dell'utilizzo di tali permessi, ad inizio anno l'Organizzazione Sindacale dovrà comunicare per iscritto alla Direzione aziendale a inizio anno l'elenco completo dei componenti degli organi direttivi per l'anno 2012, tempestivamente eventuali variazioni in corso di anno al suddetto elenco e, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla fruizione, l'elenco dei lavoratori che fruiranno di tali permessi con indicazione del/dei giorno/i di fruizione e della durata dei permessi; nel corso della stessa giornata lavorativa sarà possibile l'assenza di lavoratori partecipanti a riunione dell'organo direttivo di un'unica Organizzazione Sindacale; in caso di concomitante richiesta da parte di più Organizzazioni Sindacali, sarà data priorità a quella che avrà richiesto per prima tale permesso e farà fede la data/ora di ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione relativa all'indizione della riunione; in via del tutto eccezionale e previa richiesta congiunta da parte delle Segreterie nazionali firmatarie del presente accordo sarà valutata con la Direzione aziendale la possibilità di effettuare una riunione congiunta degli organi direttivi delle stesse Organizzazioni qualora la richiesta venga formulata con congruo anticipo (20 giorni) e siano fatte

 2




salve le esigenze tecnico-produttive;

- 5 - tutte le ore di permesso richieste da lavoratori della società componenti degli organi direttivi, non dirigenti delle RSA, indicati ad inizio anno in apposito elenco dall'Organizzazione Sindacale firmataria e incaricati dello svolgimento di servizi per i lavoratori all'esterno dell'unità produttiva o all'interno dei locali sindacali presenti nell'unità stessa.

Ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 (che non siano dirigenti delle RSA) non sono in nessun caso applicabili le tutele previste dalle leggi e dal CCSL per i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

DISCIPLINA COMUNE

- Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato per metà nel primo semestre (gennaio-giugno) e per metà nel secondo semestre (luglio-dicembre).
- Le ore utilizzate in eccesso rispetto alla spettanza di monte ore del semestre saranno oggetto di trattenuta; le ore non fruite saranno trasferite nel semestre successivo.
- Il lavoratore che intende usufruire di permessi sindacali, salvo comprovati casi di urgenza, dovrà richiedere, in forma scritta utilizzando apposito modulo (come da fac-simile in allegato 1), il permesso con un preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno...
- Non potranno essere utilizzati permessi sindacali interni non retribuiti, salvo il caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale qualora fosse esaurito l'intero monte ore.
- I permessi dovranno riguardare soltanto i periodi di tempo compresi nei limiti dell'orario normale di lavoro dei singoli lavoratori interessati (essendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di tempo eccedenti tale orario) e non potranno essere richiesti per periodi inferiori al quarto d'ora. Pertanto, i lavoratori interessati dovranno presentarsi sul proprio posto di lavoro all'inizio del turno e, successivamente, utilizzare il permesso, fatto salvo il caso di utilizzo del permesso fuori dall'Azienda.





- Per il computo e la registrazione del periodo di assenza dal lavoro si considereranno i quarti d'ora arrotondando, per eccesso o per difetto, le eventuali frazioni in minuti compresi tra un quarto d'ora e quello successivo.
- Per l'attuazione, la gestione e il controllo dei permessi viene utilizzato un apposito cartellino individuale mensile intestato alle persone aventi diritto (come da fac-simile in allegato 2). Sul cartellino, oltre ai dati anagrafici e identificativi del dipendente, viene indicato anche il Sindacato di appartenenza; tale cartellino sarà intestato, ogni mese, dall'ufficio Personale e consegnato ai rispettivi responsabili dei titolati all'utilizzo dei permessi sindacali.
- Ciascun titolato, nel momento in cui fruisca di permesso sindacale richiesto nei termini previsti, firmerà l'apposito cartellino.
- Il responsabile del titolato alla fruizione del permesso sindacale provvederà:
 - a) a rilasciare all'interessato il permesso scritto sull'apposito modulo (come da fac-simile in allegato 3);
 - b) ad annotare sul cartellino individuale, in corrispondenza del giorno, l'ora di inizio e quella del rientro sul posto di lavoro o comunque del termine del permesso;
 - c) a fare controfirmare di volta in volta dal titolare del cartellino il periodo di tempo utilizzato per il permesso;
 - d) a consegnare all'ufficio Personale il cartellino individuale mensile relativo ai permessi sindacali.
- Al fine di consentire all'Organizzazione Sindacale il monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo dei permessi sindacali, la Società fornirà mensilmente alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale il dato dei permessi sindacali fruiti.
- Nel mese di novembre 2012 le Parti si incontreranno per esaminare l'applicazione del presente accordo e l'andamento dell'utilizzo delle ore di permesso sindacale relativo all'anno 2012 nonché per esaminare la definizione del monte ore per l'anno 2013.

Esclusivamente ai dirigenti delle RSA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 legge 300/1970, saranno concessi, previa richiesta scritta all'Azienda da

Roberto Oplenti

Walter PAV

parte dell'interessato di regola 3 giorni prima della fruizione, permessi sindacali non retribuiti nella misura massima di 8 giorni all'anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

* * *

Le Parti nel quadro del sistema di relazioni sindacali definito nel Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, individuato quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei lavoratori, miglioramento delle loro condizioni e tutela della competitività dell'Azienda, convengono che la definizione del monte ore di permessi sindacali retribuiti in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 23 L.300/1970 sarà effettuata realizzando un progressivo contenimento che, nel 2014 avverrà attraverso l'applicazione di un parametro applicato al numero dei lavoratori in forza ed operanti in SEVEL al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per l'anno 2013 l'ammontare del suddetto monte ore per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nell'intento condiviso di contenimento dello stesso, sarà definito nell'incontro previsto nel mese di novembre 2012.

Roberto Spivanti

W. Valeri
B. V.

SOCIETA'				
RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE				
DATA:		ORA:		
IL/LA SIGNOR/A (COGNOME)	 (NOME)		ID. AZIENDALE
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:				
	Dirigente delle R.S.A.		R.L.S.	
	Componente del DIRETTIVO		
CHIEDE UN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ALLE ORE DEL GIORNO				
PER RECARSI				
MOTIVO PER CUI IL PERMESSO E' RICHIESTO CON TERMINE RIDOTTO DI PREAVVISO				
.....				
.....				
FIRMA DEL RICHIEDENTE				

Adeto Oplenti

W. L. R. V.

CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI

ALLEGATO 2

SOCIETA'	
UNITA' PRODUTTIVA	
SIGNOR/A	
MESE DI:	

ID. AZIENDALE	
SINDACATO	

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE
											RSA	R/S	DIRETTIVO	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														

Roberto Oprea

AN Val

CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI

ALLEGATO 2

SOCIETA'	
UNITA' PRODUTTIVA	
SIGNORIA	
MESE DI:	

ID. AZIENDALE	
SINDACATO	

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE
															RSA	RLS	DIRETTIVO	
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
															TOTALE ORE MENSILI			

Roberto Optuna

Walter

SOCIETA'			
PERMESSO SINDACALE			
DATA:		ORA:	
IL/LA SIGNOR/A (COGNOME)		ID. AZIENDALE (NOME)	
APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:			
	Dirigente delle R.S.A.		R.L.S.
	Componente del DIRETTIVO	
E' IN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ALLE ORE DEL GIORNO			
PER RECARSI			
FIRMA DEL RESPONSABILE			

Roberto P...

Wah *BY*